

**REGOLAMENTO INTERNO
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
DI
ROMA MULTISERVIZI S.P.A**

Art. 1 – Scopo e ambito di applicazione

1.1 Il presente Regolamento è stato predisposto ed approvato dall'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV" o "Organismo") al fine di regolamentare il proprio funzionamento.

1.2 Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento si rinvia al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società (si seguito anche "Modello") ed alle disposizioni contenute nel D.lgs n. 231/2001.

Art. 2 – Funzioni del Presidente

2.1 Il Presidente convoca le riunioni, le presiede, regola e coordina lo svolgimento dei lavori, cura tutti gli adempimenti necessari al buon funzionamento dell'OdV e cura la conservazione ed archiviazione dei verbali delle riunioni e di tutta la documentazione prodotta e ricevuta dall'Organismo.

2.2 Il Presidente rappresenta l'OdV nei confronti degli organi sociali, delle funzioni aziendali e dei terzi.

2.3 In caso di assenza o di impedimento temporaneo, i poteri e le funzioni del Presidente spettano al componente più anziano di età.

Art. 3 – Periodicità e convocazione delle riunioni

3.1 L'OdV si riunisce almeno sei volte l'anno su richiesta del Presidente o di un suo componente, secondo un calendario che viene periodicamente stabilito dall'Organismo e tutte le volte che si presentino situazioni di particolare urgenza e rilevanza.

3.2 L'OdV si riunisce su convocazione del Presidente, con formale comunicazione scritta contenente la data, l'orario, il luogo della riunione e il relativo ordine del giorno, inviata a mezzo e-mail agli altri componenti almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione, salvi i casi di particolare urgenza e i casi in cui la convocazione sia stata concordata dai componenti dell'OdV nel corso della riunione precedente. Ogni membro ha inoltre il diritto di chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno, anche all'inizio di ciascuna riunione.

3.3 Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma 3.2 partecipino tutti i componenti dell'Organismo.

3.4 Qualora sia ritenuto opportuno per le materie da trattare e funzionale allo svolgimento dei lavori, anche su indicazione di uno o più componenti, il Presidente può invitare a presenziare alle riunioni

anche soggetti esterni all'OdV, tra cui, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, i componenti del CdA e del Collegio Sindacale, i revisori, consulenti esterni, esponenti aziendali.

Art. 4 – Validità e svolgimento delle riunioni

4.1 Le riunioni dell'OdV sono valide con la presenza di almeno due componenti e sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal componente più anziano di età.

4.2 In caso di impedimento alla partecipazione alla riunione, ciascun componente è tenuto a giustificare la propria assenza e di questa sarà dato atto nel verbale della riunione oppure in quello della riunione successiva.

4.3 Qualora uno o più componenti dell'OdV non possano essere fisicamente presenti nel luogo ove si tiene la riunione, la loro partecipazione può avvenire anche mediante l'ausilio di mezzi di comunicazione (con collegamenti audio e video), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché visionare documenti.

4.4 Ciascun componente dell'Organismo ha diritto di prendere parola su ogni argomento trattato e di formulare osservazioni e proposte al riguardo.

4.5 Delle riunioni dell'OdV viene redatto un sintetico verbale, sottoscritto da tutti i presenti, ed archiviato a cura del Presidente nell'apposito registro. Nei verbali delle riunioni devono risultare: i nomi dei componenti presenti, l'indicazione del componente che presiede la riunione, l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni, l'orario di apertura e chiusura della riunione, gli argomenti trattati, le eventuali delibere.

Art. 5 – Delibere dell'OdV e conflitto di interessi

5.1 Le delibere dell'OdV sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei componenti presenti alla riunione. Ciascun membro ha diritto ad un voto. A parità di voti prevale quello del Presidente.

5.2 E' fatto obbligo a ciascun membro dell'OdV di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, con

l'oggetto della delibera. L'esistenza della situazione di conflitto e la conseguente astensione devono essere fatte constatare nel verbale della riunione.

Art. 6 – Gestione delle informative all'OdV ed obblighi di riservatezza

6.1 I flussi informativi e le segnalazioni spontanee vengono inviate dagli esponenti aziendali all'OdV e ai suoi componenti per il tramite di una casella di posta dedicata.

6.2 Il Presidente o il componente da quest'ultimo delegato raccoglie ed archivia tutte le informative e segnalazioni ricevute dall'OdV e dai suoi singoli componenti, rendendole disponibili per le riunioni.

6.3 L'Organismo nel corso delle proprie riunioni esamina, valuta e classifica le informative ricevute, individua eventuali carenze dei flussi informativi previsti dal Modello e definisce le azioni che ritiene più opportune.

6.4 I componenti dell'OdV sono tenuti a mantenere la riservatezza su tutte le notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e ad astenersi dal ricercare e utilizzare informazioni riservate per scopi estranei alla propria attività.

Art. 7 – Autonomia di spese dell'OdV

7.1 L'Organismo, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale in piena autonomia del budget di spesa approvato dal Consiglio di Amministrazione, destinandolo ad attività coerenti e funzionali allo svolgimento dei propri compiti.

Art. 8 – Consulenze esterne

8.1 Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV, ove ritenuto necessario e nei limiti delle risorse finanziarie attribuite, può avvalersi dell'operato di consulenti esterni con esperienza in specifiche aree.

8.2 L'affidamento dell'incarico a consulenti esterni è deliberato dall'OdV e l'incarico viene sottoscritto dal Presidente.

Art. 9 – Reportistica alla Società

9.1 L'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione annuale con il rendiconto delle attività svolte, gli esiti delle verifiche effettuate, le violazioni del Modello riscontrate, la necessità di integrazioni, modifiche o aggiornamento del Modello, le spese sostenute ed ogni altra notizia significativa raccolta nell'esercizio delle proprie funzioni.

9.2 L'OdV riferisce ai responsabili delle funzioni aziendali eventuali carenze riscontrate, suggerimenti e raccomandazioni.

Art. 10 – Entrata in vigore, comunicazione e modifiche del Regolamento

10.1 Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione dello stesso da parte dell'OdV.

10.2 Successivamente all'approvazione, il Regolamento viene comunicato al Consiglio di Amministrazione della Società.

10.3 Eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento sono apportate unicamente dall'OdV mediante apposita delibera.